



TRIBUNALE DI PORDENONE

Ordinanza ex artt. 624-625 c.p.c.

Il Giudice dell'Esecuzione, dr. Francesco Petrucco Toffolo,

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 19 novembre 2019

(con termini per note) nell'esecuzione n. RGE,

letti gli atti ed i documenti prodotti;

rilevato che con opposizione all'esecuzione viene eccepito da parte del socio illimitatamente responsabile il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società in accomandita semplice debitrice;

considerato che risulta tentata la previa escussione del patrimonio sociale esclusivamente tramite un pignoramento mobiliare con esito negativo e che tuttavia l'esecutato ha documentato che la società debitrice è proprietaria di un bene immobile non oggetto di iscrizioni ipotecarie il quale, per quanto di modesta appetibilità, presenta un valore verosimilmente idoneo al soddisfacimento del credito per cui si procede;

ritenuto che il beneficio previsto dall'art. 2304 (e 2315) c.c., attenendo alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale, operi nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale, ove non sia dimostrata in termini certi l'impossibilità per il creditore di soddisfarsi sui beni della stessa (cfr. Cass., n. 5136/2011 e n. 2647/87);

ritenuto che all'accoglimento dell'istanza di sospensione consegua, secondo l'orientamento ormai univoco della Corte di Cassazione (sett. n. 22033/2011 e n. 17266/2009), il regolamento delle spese della fase dell'opposizione esecutiva che si svolge avanti al giudice dell'esecuzione, le quali nella specie devono essere regolate secondo soccombenza;

sospende

l'esecuzione n. R.G.E.;

condanna



l'esecutante opposta alla rifusione delle spese della presente fase dell'opposizione in favore dell'esecutato opposto, spese che liquida nell'importo di € 500,00 oltre Iva se ed in quanto dovuta per legge e Cna;

fissa

termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Si comunichi.

Pordenone, 30.1.2020

